

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELLA L. 328/2000, DELL'ART. 33 E SS. DELLA L.R. 41/2005, DELLA L.R.T. n. 40/2005 COME INTEGRATA DALLA L.R.T. n. 60/2008

ANNI 2014 - 2016

L'anno il giorno del mese di in Pontassieve presso la sede del S.A.A.S. posta in Piazza V. Emanuele II nc. 14;

I Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA e S. GODENZO di seguito denominati anche i "Comuni della Val di Sieve" o "i cinque Comuni", rappresentati come segue:

- ◆ Il Comune di Londa (C.F. 01298630482) dal Dr. Moreno Fontani nato a Londa il 10/06/1962, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari;
- ◆ Il Comune di Pelago (C.F. 01369050487) dalla Dr.ssa Laura Tinti, nata a Pelago il 9/02/1955, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona ;
- ◆ Comune di Pontassieve (C.F. 01011320486) dal Dr. Leonardo Lombardi, nato a Pontassieve il 24/01/1953, nella sua qualità di Responsabile Area Servizi ai Cittadini;
- ◆ Il Comune di Rufina (C.F. 80010950485) dal Sig. Volpi Mauro, nato a Rignano S/Arno il 28/02/1959, nella sua qualità di Responsabile Area Affari Generali;
- ◆ Il Comune di S. Godenzo (C.F. 01428380487) dalla Sig.ra Sandra Affortunati, nata a San Godenzo il 10/11/1952, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. che attribuisce ai Comuni la titolarità delle

competenze amministrative nel settore dei servizi socio-assistenziali, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;

- la Legge 8/11/2000 n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la normativa della Regione Toscana in materia di servizi socio-assistenziali ed in particolare, la L.R. n. 41 del 24/2/2005;

PRESO ATTO che con propria Deliberazione n. 10 del 18/11/2013 l’Assemblea dei Soci della SdS Fiorentina Sud Est ha manifestato la volontà di

- recedere dall’attuale forma di Consorzio al 31/12/2013 facendo salva la possibilità, previa adozione di apposita Delibera dell’Assemblea dei Soci in sede di ratifica, di fissare il termine di scioglimento della SdS entro e non oltre il 31/03/2014, qualora si rendesse necessario per motivi di carattere tecnico, anche finalizzati a garantire la continuità dei servizi;
- procedere all’assegnazione dei progetti zionali attualmente gestiti da questa SdS a Comuni capofila o alla ASL 10 di Firenze;
- affidare la programmazione socio – sanitaria alla Conferenza dei Sindaci che subentrerà alla SdS subito dopo il suo svolgimento;
- porre in essere successivamente gli atti per procedere alla stipula di un accordo di programma per la realizzazione dell’integrazione socio – sanitaria e di procedere alla realizzazione di due sub aree, Chianti e Valdarno/Valdisieve, a cui affidare la gestione dei Servizi Sociali.

-

PREMESSO che l’art. 30 del citato TUEL e l’art. 33 e ss. della citata L.R. n. 41/2005 prevedono la possibilità, per i Comuni di gestire le prestazioni e i servizi sociali in forma associata fra Comuni tramite convenzione;

PREMESSO che con Delibera C.C. di Londa n. 70 del 27/12/2012, Delibera C.C. di Pelago n. 109 del 21/12/2012, delibera C.C. di Pontassieve n. 99 del 20/12/2012, delibera C.C. di Rufina n. 5 dell'15/01/2013 e delibera C.C. di San Godenzo n. 4 del 31/01/2013, veniva approvata la convenzione per la gestione associata tra gli stessi cinque Comuni per l'anno 2013;

ATTESO che la presente convenzione continua a disciplinare modalità e procedure per la partecipazione di ciascun Ente firmatario alla programmazione e al controllo delle attività oggetto della stessa;

AI FINI anche del coordinamento e integrazione delle attività predette con quelle di competenza dell'A.S.L. territorialmente competente secondo la vigente normativa regionale su richiamata, nonché degli atti di programmazione e di indirizzo della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

PRESO ATTO che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai singoli Enti, rispettivamente con Delibera C.C. di Londa n. ... del, Delibera C.C. di Pelago n. ... del, delibera C.C. di Pontassieve n. .. del, delibera C.C. di Rufina n. . del e delibera C.C. di San Godenzo n. ... del

TUTTO CIO' PREMESSO, i sottoscritti Comuni della Val di Sieve convengono di stipulare la seguente Convenzione che, comunque, si colloca nel quadro dei rapporti e delle modalità gestionali previste dai vigenti atti della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

Art. 1 - Gestione Associata

1. La gestione associata delle prestazioni individuali dei servizi socio-assistenziali, di competenza dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo si realizza con la forma associativa della convenzione prevista dall'art. 30 del T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

2. Con la presente convenzione i cinque Comuni prevedono la costituzione di un comune ufficio denominato S.A.A.S. (Servizio Associato Assistenza Sociale), che opera con personale distaccato dai singoli enti partecipanti, al quale affidare l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati negli articoli seguenti in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

3. Il servizio sociale è organizzato secondo moduli funzionali, articolati a diversi livelli organizzativi territoriali.

4. Gli oneri della gestione economico-finanziaria, di norma sono ripartiti fra i cinque Comuni secondo il criterio del rispettivo peso demografico.

5. Limitatamente al Comune di S. Godenzo è ammessa la possibilità di indicare, in sede di predisposizione del bilancio di previsione associata, una disponibilità finanziaria per l'erogazione dei servizi per i propri cittadini conferiti al SAAS, individuata con criteri indipendenti dal peso demografico. In tal caso la struttura organizzativa del SAAS utilizza prioritariamente lo stanziamento definito dal suddetto Comune per lo svolgimento di servizi obbligatori per legge o disposti dall'Autorità Giudiziaria. Nell'eventualità di esaurimento del budget o di emergenze non coperte dallo stesso e previa comunicazione preventiva da parte della struttura tecnica del SAAS, il Comune interessato può decidere di implementare la propria disponibilità di budget secondo le necessità emerse o gestire autonomamente tali necessità assumendosene tutte le relative responsabilità.

Art. 2 - Comune responsabile della gestione

Viene individuato quale ente responsabile della gestione della presente forma associativa il Comune di Pontassieve. Esso recepisce nel proprio bilancio l'intero budget finanziario relativo al Piano Socio-Assistenziale annuale di "secondo e terzo

livello". Gli altri quattro Comuni sono tenuti a trasferirgli, nei tempi e nei modi stabiliti nella presente convenzione ed in quella per le competenze di "secondo e terzo livello", le quote a loro carico.

Art. 3 - Finalità

1. Scopo della presente convenzione è:

- l'attuazione di piani e programmi di "secondo e terzo livello", in materia di servizi socio assistenziali descritti nella tabella allegata A;
- la definizione di standard di prestazioni omogenei sul territorio, fatti salvi i limiti di cui al precedente art. 1, comma 5, e conformi a leggi e indicazioni programmatiche della Regione, della Conferenza dei Sindaci dell'ASL 10 e della Società della Salute Fiorentina Sud-Est e, specificamente della Conferenza degli Amministratori del SAAS;
- la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;

2. Le attività ed i servizi devono comunque salvaguardare i diritti dei cittadini ed il principio della "parità di risposta a parità di bisogno" nel rispetto della normativa in materia e delle finalità previste dagli Statuti dei cinque Comuni contraenti, nonché nei limiti delle risorse messe rispettivamente a disposizione.

3. Le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione sono rivolti in favore di tutti i residenti nei cinque Comuni associati; presso ciascun Comune sono attivati punti di informazione sui servizi offerti e sulle modalità per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Responsabile della gestione associata ed il Coordinatore del servizio associato, di cui al successivo art.7, favoriscono modalità di informazione, confronto e coordinamento operativo, nell'ambito della S.d.S.

Fiorentina Sud-Est, tra il S.A.A.S., i servizi territoriali dell'ASL 10 FI, nonché gli organismi del volontariato sociale del territorio componenti le Reti locali.

Art. 4 - Attività e servizi

1. La gestione associata comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi rientranti nelle funzioni attribuite dalla L.R. 41/05 e dalla normativa futura in materia di politiche sociali. In particolare:

a) Servizi e interventi in favore delle famiglie e dei singoli cittadini: funzioni, servizi e attività comunali relative alla concessione di contributi per il sostegno della maternità e dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, ai servizi di sostegno alla genitorialità e alla nascita, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e zonale. La gestione associata prevede, altresì, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- la gestione dei contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto e di contributi riconducibili al “minimo vitale”, per persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali;
- la gestione dei servizi e delle attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;
- cura dell'istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale, e trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni stessi;

b) Servizi e interventi per l'infanzia e per i minori: funzioni, servizi e attività comunali relativi alla tutela dei minori e allo sviluppo delle loro capacità relazionali, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e zonale. La gestione associata prevede, altresì, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- la gestione dei contributi economici;
- la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori;
- la gestione delle attività extra-scolastiche, estive e di assistenza educativa domiciliare;
- la gestione dei servizi e degli interventi per l'affidamento temporaneo di minori;
- la gestione dei servizi per l'adozione;

c) Servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico: funzioni, servizi e attività comunali relativi alla tutela dei soggetti con disabilità, per gli aspetti di assistenza sociale, socio-educativa, di socializzazione, di socializzazione e riabilitazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti di programmazione regionale e zonale. La gestione associata comprende, altresì, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio;
- la gestione dei servizi domiciliari;
- la gestione dei servizi semiresidenziali (Centro diurno socio educativo e riabilitativo, Angoli dei ragazzi);
- la gestione del servizio di trasporto sociale verso i centri semiresidenziali;
- gestione degli interventi di sostegno scolastico;

d) Servizi e interventi di assistenza sociale per anziani: funzioni, servizi e attività comunali relativi alla tutela delle persone anziane, per gli aspetti di assistenza

sociale e di socializzazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e zonale:

- Servizio Assistenza Domiciliare
- Inserimento in centri semiresidenziali e residenziali
- e) Servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze:** funzioni, servizi e attività comunali di supporto ai progetti individualizzati predisposti dai Ser.T. competenti relativi all'accoglienza, alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dipendenti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e zonale.
- e) Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi:** funzioni, servizi e attività comunali relativi agli interventi di accoglienza, l'integrazione sociale, il sostegno economico ed abitativo, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e zonale. La gestione associata comprende, altresì, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:
 - gestione degli interventi di sostegno abitativo, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;

2. Lo svolgimento dei suindicati servizi e interventi, che è disciplinato dal regolamento zonale per l'erogazione dei benefici economici e dei servizi e per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, avviene mediante attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative e professionali, nonché delle attività inerenti i servizi e gli interventi, anche attraverso affidamento a terzi.

3. Le eventuali variazioni di competenza di funzioni del SAAS devono riferirsi alle competenze delle figure tecnico professionali in dotazione al servizio sociale stesso e vengono disposte dalla Conferenza degli Amministratori del SAAS nell'ambito della Conferenza dei Sindaci zonale. Quindi, previa verifica della disponibilità di risorse

necessarie, devono essere sottoposte all'approvazione coordinata dei rispettivi organi consiliari.

Art. 5 - Programmazione

1. La conferenza degli Amministratori del S.A.A.S., tenuto conto ed in applicazione degli indirizzi fissati dal Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) e del PSR (Piano Sanitario Regionale), nonché dal PIS (Piano Integrato di Salute della Zona Fiorentina Sud-Est), su proposta della struttura tecnica, predispone il Piano Socio-Assistenziale di "secondo e terzo livello" dei cinque Comuni associati contenente indicazioni sui servizi e sugli interventi indicati negli atti di programmazione zonale da realizzare sul territorio.

2. Il Piano prevede:

- obiettivi da realizzare
- attività e servizi da realizzare
- personale distaccato
- sedi di erogazione delle attività
- budget di spesa
- oneri a carico di ciascun Comune
- modalità di integrazione con le attività di competenza della ASL, del livello 1 della S.d.S.
- modalità di consultazione dei cittadini
- indicatori di risultato.

3. Il Piano di cui al precedente comma viene approvato contestualmente alla presente convenzione.

Copia del Piano è trasmessa a cura della Conferenza degli Amministratori, alla Società della Salute Fiorentina Sud-Est o alla Conferenza dei Sindaci della Zona Socio

sanitaria, che ne verificano la coerenza con gli atti di programmazione zonale.

4. Il S.A.A.S. allo scadere dell'anno solare, con i dati di competenza forniti in tempo utile da ciascuno dei cinque Comuni, secondo le modalità previste ai successivi artt. 12 e 13, predispone apposito consuntivo di gestione per il recepimento da parte delle cinque AA.CC. stesse, e l'eventuale conguaglio delle rispettive competenze finanziarie.

5. La Conferenza degli Amministratori del SAAS svolge, altresì, la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto degli indirizzi.

Art. 6 - Conferenza degli Amministratori

1. La Conferenza è l'organo di indirizzo politico del servizio associato: essa è composta dai Sindaci o dagli Assessori alle Politiche Sociali dei cinque Comuni, qualora tali funzioni siano state delegate dai rispettivi Sindaci.

2. La Conferenza degli Amministratori sovrintende al funzionamento del servizio associato e nomina al proprio interno, anche con criteri di rotazione, il coordinatore che ne programma i lavori e ne convoca le sedute. Le decisioni della Conferenza sono assunte a maggioranza.

3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel quale vengono riassunte le decisioni. Tali decisioni hanno la forza di direttive per l'adozione dei conseguenti atti di esecuzione da parte del funzionario/dirigente responsabile del budget. I verbali vengono trasmessi alle cinque AA.CC. per la conseguente adozione degli atti di propria competenza.

4. Assistono alle sedute della Conferenza, con funzioni consultive, il Responsabile della gestione Associata e/o il Coordinatore del servizio, o suoi delegati, nonché le figure che ogni amministratore della Conferenza intende coinvolgere.

Art. 7 - Responsabilità e coordinamento del SAAS

1. Il Responsabile della gestione associata è individuato all'interno del proprio

personale dal comune di Pontassieve, di concerto con le altre quattro Amministrazioni associate, in conformità con il proprio ordinamento interno dei servizi e degli uffici. Al Responsabile sono assegnate le funzioni di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Responsabile della gestione associata, in conformità con l'ordinamento dei servizi e degli uffici del comune di Pontassieve, individua, in una delle figure assegnate al S.A.A.S., il Coordinatore del servizio associato di "secondo e terzo livello". Il Coordinatore, le cui competenze si intendono equiparate a quelle del coordinatore del servizio assistenza sociale che, nelle AA.SS.LL., gestiscono servizi corrispondenti, esercita le funzioni previste nel vigente regolamento di organizzazione del Comune di Pontassieve per il responsabile del servizio, nonché le funzioni a lui delegate con il provvedimento di individuazione del Coordinatore del SAAS.

3. Il Coordinatore del servizio associato presiede le periodiche sedute della Commissione Intercomunale Assistenza (C.I.A.) nelle quali sono elaborate, con decisioni a maggioranza dei presenti, le proposte di interventi socio-assistenziali nei confronti dei cittadini dei 5 Comuni associati. In caso di parità di voto, quello del Coordinatore del servizio associato vale il doppio. Di ogni seduta della C.I.A. (formata dal Coordinatore del servizio, dalle Assistenti Sociali distaccate dai Comuni, dalle Assistenti Sociali ASL del Ser.T. e della Psichiatria e dalle Assistenti Sociali di cooperative sociali affidatarie di servizi da parte del SAAS) viene redatto apposito verbale.

Art. 8 - Regolamento

1. I Comuni convenzionati si impegnano al rispetto del regolamento unitario adottato dai comuni della zona socio sanitaria per l'erogazione delle prestazioni e provvedono, assieme agli altri comuni contraenti, alle eventuali revisioni nel rispetto della normativa statale e regionale in materia e secondo gli indirizzi emanati dalla conferenza dei

sindaci della ASL 10 e/o della sua articolazione fiorentina sud est, nonché al rispetto degli altri Regolamenti che riguardino la competenza dei Servizi Sociali territoriali della zona.

2. I Comuni convenzionati si riservano, altresì, di verificare la necessità di fissare criteri integrativi di quelli zonali per l'accesso alle prestazioni, nonché le quote a carico degli utenti per alcuni servizi secondo normativa sovraordinata in materia e gli eventuali indirizzi integrativi della Società della Salute o della Conferenza dei Sindaci della Zona socio-sanitaria di competenza.

3. L'organizzazione del servizio di assistenza sociale, di cui al successivo art. 9, è stabilita da apposito piano socio-assistenziale ai sensi del quarto comma dell'art.7 della L.R. n. 72/97.

Art. 9 - Uffici e Servizi a carattere sovracomunale

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4, si specifica che i servizi organizzati con carattere sovracomunale, quali:

- centri diurni e/o esperienze stagionali per la prevenzione e riduzione del disagio minorile, centri di socializzazione per non autosufficienti e comunità di tipo familiare e/o educative;
- centri di accoglienza per soggetti in difficoltà (madri nubili, ex tossicodipendenti, immigrati, detenuti, ecc...);

sono coordinati e gestiti dal SAAS sotto il profilo dei contenuti, mentre sotto il profilo dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, nonché delle utenze, sono gestiti dal Comune nel cui territorio sono ubicati, in rapporto con il SAAS per la parte istruttoria. Relativamente al Centro di Socializzazione di Rufina, mediante comodato con l'ASL, gli interventi di ordinaria manutenzione, segnalati dal SAAS, sono a carico del Comune di Rufina e le spese relative vengono computate nel bilancio annuale

SAAS a scomputo della quota di trasferimento prevista a carico dell'A.C. di Rufina verso quella di Pontassieve.

Art. 10 - Personale

1. Per le finalità di cui sopra ciascun Comune firmatario procede al distacco al SAAS del personale necessario alla realizzazione delle attività attribuite in gestione nella misura e quantità individuate nel piano socio-assistenziale.

2. Rimangono a carico di ciascun comune i trattamenti economici del personale distaccato, ivi compresi quelli accessori previsti dal vigente CCNL, che devono tendere ad uniformarsi secondo principi di equità sotto il profilo di risorse, modalità e tempi.

3. Alle sostituzioni del personale distaccato al SAAS, in caso di assenza prolungata, su richiesta motivata del Dirigente o del responsabile del servizio, provvede il Comune di appartenenza del personale da sostituire.

Art. 11 - Beni

1. Sono messi a disposizione del SAAS, da parte di ciascuno dei cinque Comuni, gli immobili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate, di volta in volta specificate nel piano socio-assistenziale di cui al precedente art.5;

2. Ciascuna A.C., inoltre, si impegna a concedere i necessari permessi per la sosta in spazi riservati a tutti gli automezzi in dotazione al SAAS indicati nel piano socio-assistenziale allegato, purché provvisti delle insegne del SAAS di almeno uno dei 5 comuni.

Art. 12 - Rapporti finanziari

1. Sono contabilizzati nella previsione finanziaria di cui al piano socio-assistenziale e nel corrispondente consuntivo gli oneri relativi alle strutture, centri, mezzi e personale, comprese le eventuali sostituzioni di personale distaccato di ogni A.C. utilizzati dal

SAAS per le competenze di cui alla presente convenzione.

2. Per l'attuazione della presente convenzione i Comuni di Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e a trasferire al Comune di Pontassieve la somma determinata in base alla previsione di spesa, ripartita secondo il rispettivo peso demografico, salvo quanto disposto precedentemente art. 1, comma5, contenuta nel piano socio-assistenziale di cui al precedente art. 5.

3. Le eventuali variazioni che producano effetti economici compensabili all'interno del budget previsto, devono essere approvate dalla Conferenza degli Amministratori del SAAS e per il servizio rivestono carattere autorizzatorio di variazione di stanziamenti ed impegni di competenza.

4. Qualora tali variazioni comportino una minore o maggiore spesa rispetto al budget previsto, la stessa, su proposta della Conferenza degli Amministratori del SAAS, verrà ripartita a carico di ciascuna delle tre AA.CC. che le approvano apportando le conseguenti variazioni di bilancio.

5. Le proposte di variazione di spesa devono essere predisposte ed inoltrate alle cinque AA.CC. entro il termine del 30 di Ottobre.

6. Le quote spettanti a ciascuna Comune come determinate nel piano annuale, devono essere versate al Comune di Pontassieve dai Comuni di Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo, ciascuno per la quota di propria competenza, suddivise secondo i criteri di cui ai 4° e 5° comma dell'art.1 in uguali rate trimestrali anticipate entro i primi trenta giorni di ciascun trimestre. In caso di ritardo nei trasferimenti il comune responsabile della gestione applica gli interessi legali.

7. Al termine dell'esercizio finanziario, il consuntivo predisposto con lo stesso meccanismo contabile di cui al primo e secondo comma, con i dati forniti da ciascuna Amministrazione Comunale, proposto dalla Conferenza degli Amministratori, è

tempestivamente trasmesso alle cinque AA.CC. al fine del recepimento nel conto consuntivo di ciascun comune producendo i necessari conguagli in occasione della prima rata utile.

8. Ogni eventuale contributo che dovesse giungere da altro ente pubblico ad uno dei 5 Comuni a titolo di incentivazione della gestione associata delle funzioni, attività e servizi contenuti nella presente convenzione (ex L.R. n. 40/01 o altra normativa futura), sarà utilizzato esclusivamente a sostegno della gestione associata stessa.

Art. 13 - Informazione e visibilità

Ai fini di ogni procedura di comunicazione, informazione e promozione di attività oggetto della presente convenzione le cinque AA.CC. si impegnano ad evidenziare, comunque, le modalità di gestione associata delle stesse.

Art. 14 - Collegio arbitrale

1. In caso di controversia relativa alla presente convenzione è costituito un collegio arbitrale composto dai Segretari Comunali o loro delegati.
2. In caso di convenzione per la segreteria comunale ciascun Sindaco dei Comuni non capofila della convenzione nomina un esperto in materia.
3. Le decisioni del collegio vengono assunte ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di procedura civile ed hanno valore di lodo arbitrale definitivo.

Art. 15 - Durata

La presente convenzione impegna i Comuni contraenti per la durata di tre anni 1° Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2016.

Art. 16 - Scioglimento anticipato

La gestione associata di cui alla presente convenzione può sciogliersi per i seguenti casi:

- per volontà di una o più Amministrazione Comunale ,

– per eventuali provvedimenti normativi.

Art. 17 - Norma transitoria

La gestione associata, una volta costituita e dotata del personale necessario, subentra nei rapporti generali e contrattuali attivi dei singoli comuni, in relazione a tutte le attività erogative previste per il 2° e 3° livello.

Letto, approvato e sottoscritto

I DIRIGENTI/FUNZIONARI COMPETENTI DEI COMUNI DI:

LONDA _____

PELAGO _____

PONTASSIEVE _____

RUFINA _____

SAN GODENZO _____